

Il riutilizzo delle acque reflue depurate:
una concreta opportunità per il contrasto
all'emergenza idrica

il controllo delle acque destinate al riutilizzo

Brescia, 14.VII.2022

davide ceriani - emma porro

ARPA Lombardia

RECUPERO E RIUSO - Normativa

DECRETO N. 185 del 12 Giugno 2003

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per la depurazione e la distribuzione delle acque reflue al fine del loro recupero e riutilizzo in campo domestico industriale e urbano”

RECUPERO: *riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi (articolo 2 comma a)*

RIUTILIZZO: *impiego d'acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione d'acqua superficiale o sotterranea (articolo 2 comma d)*

D.M. 185 del 12 Giugno 2003, art. 3

“*destinazioni d’uso ammissibili*”

a) irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici.

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Storia del D.M. 185/2003

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”

D.Lg. 152/99 ABROGATO → D.Lg. 152/2006 - ARTICOLO 170 comma 3.b)
“fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185”

D.Lg. 152/06 art.99 dice che → “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”

Storia del D.M. 185/2003

“Regolamento ... riutilizzo delle acque reflue ... articolo 26, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”

Ma dall'11 maggio 2006 non si è notato alcun ritocco dell'articolo 99. Però sboccia nel 2014 un'integrazione del D.Lg. 152/2006 - ARTICOLO 166 comma 4.bis “con regolamento adottato ai sensi del ... Omissis(*) ... si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n° 185. «**Usi delle acque irrigue e di bonifica**»

Storia del D.M. 185/2003

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”

D.Lg. 152/2006 - ARTICOLO 166 comma 4.bis

comma introdotto dall'art. 1, comma 6-sexies, legge n. 6 del 2014, e poi modificato dall'art. 14, comma 8, legge 116 del 2014

- Richiama l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
 - Si collega anche al **DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30**
-

Storia del D.M. 185/2003

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”

E anche dopo l'introduzione (s.m.i.) di questo comma (art. 166 - comma 4.bis) nulla è stato ritoccato nel D.M. 185/2003!

Non si vedono incentivazioni!

“Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, **anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo**, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, **deve contribuire alle spese** sostenute dal consorzio **tenendo conto della portata di acqua scaricata”** (art. 166 comma 3)

A che punto siamo a Milano per i riusi

- *un impianto in grado di erogare acqua 365 giorni all'anno*
- *cinque impianti in grado di distribuire acque, quando ne abbiano richiesta, rispettando i limiti tabellari del 185/03.*
- *Molti impianti sono assoggettati a limiti più restrittivi (prescrizioni negli atti autorizzativi) per i riusi indiretti*

Articolo 124 comma 9 «Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee»

A che punto siamo a Milano per i riusi

- *I gestori tendono a sottoscrivere con i comuni i riusi delle acque per scopi civili (es.: lavaggio strade) e industriali*
 - *La tabella è una sola e prescindere dalla dimensione dell'impianto*
-

Riepilogando... (152/2006 parte III)

- *Articolo 74 «definizioni» comma 2 lettera pp) «utilizzo delle acque» (e indirizza all'articolo 118)*
- *Articolo 98 «Risparmio idrico»*
- *Articolo 99 «Riutilizzo dell'acqua»*
- *Articolo 118 «Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica»*
- *Articolo 146 «Risparmio idrico»*
- *Articolo 166 «Usi delle acque irrigue e di bonifica»*
- *Articolo 167 «Usi agricoli delle acque»*
- *Articolo 170 «norme transitorie»*

Riepilogando... (152/2006 parte III)

- *L'articolo 74 fa parte della «sezione 1» (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione)*
- *Gli articoli 98, 99 e 118 fanno parte della «sezione 2» (tutela delle acque dall'inquinamento)*
- *Gli articoli 146, 166 e 167 fanno parte della «sezione 3» (gestione delle risorse idriche)*
- *L'articolo 170 fa parte della «sezione 4» (disposizioni transitorie e finali)*

Riguardando la direttiva comunitaria (91/271)

- *L'art. 12 c 1 «Le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente»*
- *L'articolo 15 comma 2 «Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sulle acque recipienti interessate dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 13 quando esiste la probabilità che l'ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo»*



Regolamento (UE) 2020/741 **del 25 maggio 2020 recante "prescrizioni** **minime per il riutilizzo dell'acqua"**

Il Regolamento norma il riutilizzo dell'acqua in agricoltura e parte dalla necessità di salvaguardare le proprie risorse idriche utilizzandole razionalmente e migliorando complessivamente l'impatto sull'ambiente.

L'utilizzo delle acque «affinate» in agricoltura permette infatti sia di risparmiare risorse idriche di qualità sia di ridurre l'impatto degli scarichi di acque reflue nei corpi idrici.



Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 recante "prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua"

In vigore negli stati membri entro il **26 giugno 2023**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il **26/06/2024**, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Grazie dell'attenzione 😊

Brescia, 14.VII.2022

davide ceriani - emma porro

ARPA Lombardia
